

Normativa e prassi

Iva al 4% per il “dessert” delle api: è cibo semplice di origine vegetale

20 Febbraio 2020

Una precisazione fornita sulla scorta del parere tecnico chiesto e ricevuto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha inquadrato i prodotti nella corretta categoria merceologica



Il mangime zuccherino destinato all’alimentazione delle api può essere compreso tra i “mangimi semplici di origine vegetale” (voce 20), tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972) e, per questo motivo, sconta l’Iva ridottissima al 4 per cento. È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate con la **risposta n. 64** del 20 febbraio 2020 fornita a una società che produce e commercia all’ingrosso semilavorati per l’industria alimentare. La contribuente, tra l’altro, si occupa di una specifica lavorazione dello zucchero, sia di canna che di barbabietola, finalizzata non solo all’industria dolciaria, ma anche alla produzione di una linea particolare di mangimi per api a base, appunto, di zucchero. Ed è proprio riguardo alle cessioni di questi ultimi prodotti che la società ha chiesto di individuare la corretta aliquota Iva

applicabile.

Nessun problema per la risposta, in quanto la contribuente ha presentato il parere tecnico – chiesto e ricevuto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – per la corretta classificazione dei prodotti, conforme alla sua ipotizzata soluzione del problema (Iva al 4%). L’amministrazione doganale ha, infatti, ritenuto ciascuno dei prodotti descritti dall’istante compreso “*nel Capitolo 17, voce SA 1701 ‘Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stadio solido’ e in particolare ... nella sottovoce NC 1701 9910 oppure NC 1701 9990*”. Per l’Agenzia, questa classificazione porta direttamente a includere i prodotti in questione, come anticipato, nella voce 20) della tabella A, parte II, decreto Iva che ricomprende “*mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella tabella*”, che, a norma del decreto Iva, sono soggetti all’aliquota del 4 per cento.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-al-4-dessert-delle-api-e-cibo-semplce-origine-vegetale>